CAMERA DEI DEPUTATI N. 1207-A

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(RAPPORTI CON L'ESTERO, COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE)

(RELATORE **JERVOLINO DE UNTERRICHTER MARIA**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 31 marzo 1950 (*Stampato n. 845*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(SFORZA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO

(SCELBA)

COL MINISTRO DELLE FINANZE

(VANONI)

E COL MINISTRO DEI TRASPORTI

(CORBELLINI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 1° aprile 1950

—

Esecuzione della Convenzione tra il Governo italiano ed il Governo federale austriaco per il regolamento del transito facilitato ferroviario dei viaggiatori, dei bagagli registrati e delle merci sul percorso italiano compreso fra le stazioni austriache a nord della frontiera del Brennero (Brenner) e ad est della frontiera di San Candido (Innichen), conclusa a Roma il 9 novembre 1948, e relativo scambio di Note del 24 maggio 1949

Presentata alla Presidenza il 7 ottobre 1950

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Convenzione tra il Governo italiano e il Governo federale austriaco per facilitare gli scambi fra i due paesi dalla frontiera Brennero a quella di San Candido è stata stipulata per ciò che riguarda il transito ferroviario dei viaggiatori, dei bagagli registrati e delle merci contemporaneamente a quella che riguarda

il transito facilitato stradale, cioè il 9 novembre 1948. Il relativo scambio di Note invece è del 24 maggio 1949.

Gli orientamenti degli accordi De Gasperi-Gruber del 5 settembre 1946, in esecuzione anche all'articolo 10 del Trattato di pace, indicavano chiaramente la linea sulla quale la Convenzione avrebbe dovuto trovare la sua realizzazione: superamento di una situazione, che avrebbe potuto essere di attrito, in un accordo che fosse di vantaggio reale non solo per l'economia dei due paesi, ma anche per la pacifica convivenza dei due popoli interessati.

La Convenzione, nei suoi dieci articoli, precisa in modo sintetico i problemi che una situazione delicata quale quella della frontiera del Brennero e della Pusteria solleva nei riguardi di un transito ferroviario facilitato e ne indica le soluzioni pratiche, con un evidente sforzo di snellimento per tutto quello che può riguardare la dogana, il servizio ferroviario e il suo personale, e il servizio di polizia dei due Stati.

Come nella Convenzione per le facilitazioni del traffico stradale, anche in questa per il traffico ferroviario è fatta particolare menzione al trasporto di animali vivi, materie prime di origine animale e prodotti animali in genere, precisando quelle norme che devono tutelare il patrimonio zootecnico, che ha nella regione una importanza economica di primo piano.

Complessivamente la Convenzione che proponiamo all'approvazione della Camera dei Deputati, dopo essere stata approvata il 31 marzo 1950 dal Senato della Repubblica, rivela, pure nelle precisazioni ancora molto minuziose di certi suoi articoli, un notevole sforzo per creare un clima di pacifica convivenza, di reciproca fiducia, e di facilitazione di scambi in una regione del nostro paese alla quale si deve guardare come a un moderno esperimento di vita ispirata a una sana democrazia, che trova, attraverso pacifiche intese, la risoluzione di ogni nevralgico punto d'attrito.

JERVOLINO DE UNTERRICHTER MARIA, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

È approvata la Convenzione tra il Governo italiano ed il Governo federale austriaco per il regolamento del transito facilitato ferroviario dei viaggiatori, dei bagagli registrati e delle merci sul percorso italiano compreso fra le stazioni austriache a nord della frontiera del Brennero (Brenner) e ad est della frontiera di San Candido (Innichen) conclusa a Roma il 9 novembre 1948 ed il relativo scambio di Note del 24 maggio 1949.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione e scambio di Note suddetti.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 15 novembre 1948.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.